



Corte di Appello di Napoli

Procura Generale

presso la Corte di Appello di Napoli

Ufficio di Presidenza - Segreteria Particolare

prot.n. 159/25 Pres.

Napoli, 19 marzo 2025

PROTOCOLLO D'INTESA

Oggetto: organizzazione delle udienze penali.

Visto l'art. 94 comma 2 dl 150/2022 - come da ultimo modificato dal decreto legge 215 del 30.12.2023 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n.18 - disposizioni urgenti in materia di termini normativi prorogati fino al 30 giugno 2024.

Rilevato che:

le norme sul nuovo giudizio non partecipato – art. 598 bis cpp e quelle ad esso collegate (art. 599 comma 1 cpp nuova udienza camerale - art. 599 bis comma 1 e 3 cpp - art. 601 c.p.p. atti preliminari al giudizio - art. 602 c.p.p. dibattimento di appello - art 603 c.p.p. rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - art. 167 bis disp. att. c.p.p.) - si applicano a tutte le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024;

il giudizio di appello, per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, se non è diversamente stabilito, si celebra ordinariamente in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. art. 598-bis, comma 1, c.p.p.;

questa disposizione si applica anche al giudizio di appello celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Appello, nonché per il giudizio di appello avente ad oggetto sentenze del giudice di pace, celebrato, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 274/2020;

il termine a comparire per il giudizio non può essere inferiore a quaranta giorni (art. 601 comma 3 c.p.p.);

sia in conseguenza dell'espressa deroga ("*se non è diversamente stabilito*"), sia perché la disposizione si applica solo ai casi in cui la Corte provvede sull'appello, e, dunque, non ai giudizi in cui la Corte non provvede su atti di impugnazione, ma è giudice unico del merito, la disposizione di cui all'art. 598-bis c.p.p. non si applica per altri giudizi che si celebrano dinanzi alla Corte di Appello, e cioè:

- per i giudizi di rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis c.p.p.,

- di revisione (art. 636 c.p.p.),
- di decisione avverso i ricorsi proposti ai sensi degli artt. 10 e 27 d. lgs n. 159/11, rispetto ai quali la legge dispone altrimenti (per la rescissione si rimanda all'art. 127 c.p.p.,
- per i giudizi di appello in materia di misure di prevenzione personali e reali l'udienza è camerale partecipata, salvo la richiesta dell'interessato alla celebrazione dell'udienza pubblica
- per i procedimenti di estradizione (art. 704 c.p.p.), di decisione sulla richiesta di esecuzione di un MAE (art. 17 legge n. 69/2005), rispetto ai quali è prevista la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del procuratore generale e del difensore,
- di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (art. 11 della legge n. 37/2016, che prescrive il ricorso alle forme di cui all'art. 127 c.p.p.),
- per i procedimenti esecutivi, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., che si celebrano in camera di consiglio dinanzi alla Corte di Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiedendo il comma 4 della citata disposizione la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero;

le norme applicabili ai giudizi d'appello introdotti con impugnazioni depositate dopo il 30.6.2024 e sopra richiamate prevedono scansioni temporali stringenti – in alcuni casi previsti a pena di decadenza - con riguardo:

1. alla presentazione delle richieste del P.G. e alle eventuali memorie di replica delle altre parti (**art. 598 bis comma 1 c.p.p.**);
2. alla richiesta di trattazione orale del P.M. appellante, oltre che delle altre parti (**art. 598 bis comma 2 c.p.p.**);
3. alla dichiarazione di rinuncia in tutto o in parte ai motivi d'appello, con concordato sugli altri motivi (**art. 599 bis c.p.p.**);

la disciplina normativa impone pertanto di organizzare in maniera ordinata e tempestiva lo scambio degli atti e delle comunicazioni tra la Corte d'Appello e la Procura generale in modo da garantire il puntuale rispetto dei predetti termini e la regolare celebrazione delle udienze;

Tanto premesso,

dispongono

- 1.le cancellerie delle Sezioni di Corte d'appello trasmetteranno alla Procura Generale copia della sentenza e dei motivi di appello di ciascun procedimento, entro il sessantesimo giorno antecedente l'udienza;
- 2.per assicurare il rispetto del termine, il cancelliere, al momento della spedizione dei decreti di citazione per ciascuna udienza, curerà la formazione del fascicolo del Procuratore Generale, estraendo da ciascun procedimento copia della sentenza e dei motivi d'appello;
- 3.le cancellerie delle Sezioni di Corte d'appello trasmetteranno alla Procura Generale, tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo al deposito, copia dei motivi nuovi e delle memorie presentati dalle altre parti;
- 4.il Procuratore Generale, nel caso di appello dell'Ufficio di Procura, trasmetterà richiesta di trattazione orale nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 c.p.p. e provvederà, in caso di giudizio cartolare non partecipato, a trasmettere le conclusioni scritte o la richiesta di concordato, unitamente al proprio consenso, entro il quindicesimo giorno prima della data di udienza;
- 5.le cancellerie delle Sezioni di Corte d'appello cureranno la tempestiva comunicazione al procuratore generale designato per l'udienza dell'eventuale richiesta di partecipazione avanzata dalle parti private o dall'imputato o disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 598 bis, comma 3, c.p.p., ove non ne sia stato dato avviso con il decreto di cui all'art. 601 c.p.p.;

6.le cancellerie delle Sezioni di Corte d'appello cureranno altresì la tempestiva comunicazione al procuratore generale della trattazione in presenza in caso di non accoglimento della richiesta concordata tra le parti (art. 599 bis comma 3 c.p.p.);

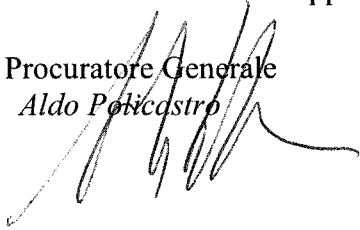
7. l'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla Corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-*bis* del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, sarà comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti (art. 167 bis disp. att. c.p.p.);

8.nel caso di rinvio dell'udienza, le copie dei motivi d'appello, della sentenza impugnata e di eventuali memorie e motivi nuovi non saranno restituite dai sostituti procuratori generali d'udienza alla cancelleria della Corte, ma rimarranno presso le segreterie della Procura generale che curerà lo smistamento al sostituto designato per l'udienza di rinvio.

si comunichi

il presente provvedimento ai Sigg. Presidenti di sezione ed ai Sigg. Consiglieri della Corte di Appello, ai Sigg. Sostituti Procuratori Generali presso la Corte di Appello, ai Sigg. Dirigenti Amministrativi della Corte di Appello e della Procura Generale.

Il Procuratore Generale
Aldo Policastro



La Presidente della Corte
Maria Rosaria Covelli

